



SENT. 114/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Daniela Acanfora	Presidente
Domenico Guzzi	Consigliere
Ida Contino	Consigliere
Luisa de Petris	Consigliere rel.
Nicola Ruggiero	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **58826** del registro di segreteria proposto da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f.OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Ornella di Lecce, del foro di Bari, pec: sabina.dilecce@pec.giuffre.it, elettivamente domiciliato in Roma, piazza San Saturnino n.5 (avv. P. Caggiano)

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal funzionario delegato, dott.ssa Anna Maria Alimandi, elettivamente domiciliata presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze sita in Via XX Settembre n. 97 Roma pec: dest.dag@pec.mef.gov.it

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 148/2021, depositata in data 8 marzo 2021.

Visti l'atto di appello, la memoria di costituzione in giudizio e tutti gli altri documenti di causa;

Uditi, nell'udienza del 16 aprile 2024 con l'assistenza del segretario, dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore Cons. Luisa de Petris, l'avv. Sabina Ornella Di Lecce per l'appellante e la dott.ssa Anna Maria Alimandi per il MEF;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'epigrafata sentenza, la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia ha dichiarato inammissibile ex art. 153, lett. b, c.g.c., il ricorso proposto da OMISSIS, volto ad ottenere l'assegno di benemerenza ex art. 3 legge n.932/80 e s.m.i., perché la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici e razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri non si sarebbe pronunciata sulla sussistenza degli atti persecutori, essendosi limitata a rilevare il difetto di cittadinanza italiana dell'istante all'epoca delle persecuzioni razziali.

Avverso la sentenza ha presentato appello il sig. OMISSIS, articolando i motivi di seguito brevemente esposti:

1.“Violazione e/o erronea applicazione art. 153, lett. b) CGC (inammissibilità del ricorso)”.

L'istanza amministrativa è stata ritualmente proposta alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici e razziali che, però, con provvedimento n. 093992 del 19 luglio 2016 impugnato in primo grado, l'ha respinta senza entrare nel merito, non ravvisando la sussistenza del requisito pregiudiziale della cittadinanza italiana. Il ricorso è pertanto procedibile, stante la rituale

presentazione dell'istanza amministrativa.

2. “Omessa e/o erronea e/o contraddittoria valutazione degli atti di causa”.

Secondo l'appellante, la suddetta Commissione avrebbe erroneamente e parzialmente valutato gli atti di causa, giungendo all'errata conclusione dell'assenza della cittadinanza italiana in capo all'istante all'epoca delle persecuzioni razziali. A tale riguardo egli deduce: di essere nato a OMISSIS il OMISSIS, da padre greco e madre italiana, di razza ebraica; di aver chiesto nel 1964 la cittadinanza greca, concessagli per via delle origini del padre; di aver poi, nuovamente chiesto ed ottenuto nel 1979 la cittadinanza italiana; dalla nascita (OMISSIS) e sino all'anno 1964 è stato, quindi, cittadino italiano, iscritto nei registri di cittadinanza del Comune di Bari sino al 3 novembre 1964; la carta di identità rilasciatagli dal predetto Comune in data 12 luglio 1963, reca, infatti, l'attestazione “*cittadinanza italiana*”.

Rinviano al ricorso introduttivo per tutte le ulteriori considerazioni ivi espresse al riguardo, l'appellante fa altresì presente che, nelle more del giudizio, la legge di bilancio 2021 (n.178/2020, art. 1, commi 373-374) ha modificato la legge Terracini n. 96/1955 introducendo per i perseguitati razziali una presunzione relativa, salvo prova contraria, di esistenza degli “*atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero*”, eliminando così l'onere di dimostrare la persecuzione subita.

Stante l'applicabilità della suddetta novella in fattispecie, l'appellante conclude chiedendo, previa declaratoria di ammissibilità del ricorso, di accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno di benemerenza.

Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con articolata

memoria, depositata in data 27 marzo 2024, ribadendo l'insussistenza in capo al ricorrente della cittadinanza italiana all'epoca delle persecuzioni razziali (1938/1945), come emergerebbe chiaramente dal certificato integrale di nascita del OMISSIS rilasciato dal Comune di Milano che, a differenza dell'estratto dell'atto stesso, prodotto dall'appellante, reca le annotazioni attestanti, tra l'altro, che, in data 3 novembre 1964 dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari, il OMISSIS ha espresso la volontà di voler "conservare" la cittadinanza greca, e non già di averla "richiesta", come sostenuto dall'appellante. Ciò confermerebbe che egli aveva sin dalla nascita cittadinanza greca perché greco era il padre ai sensi dell'art. 1 della legge n. 555/1912 all'epoca vigente. Risulta, altresì, dall'annotazione del 26 aprile 1980 dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano che il OMISSIS ha ottenuto la cittadinanza italiana con decreto presidenziale dell'11 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti e trascritto nei registri del Comune di Bari il 6 ottobre 1979 e che, in pari data, lo stesso ha prestato giuramento. Ribadisce l'Amministrazione che gli atti dello stato civile fanno piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 451 c.c., e che la competenza in materia di atti dello stato civile è solo del Giudice Ordinario, le cui pronunce possono avere efficacia di giudicato anche in altri procedimenti giurisdizionali. Eccepisce, inoltre, l'infondatezza dei contrari assunti, atteso che anche la carta d'identità rilasciata dal Comune di Bari il 12 luglio 1963, attestante "nazionalità italiana", non prova che il OMISSIS fosse cittadino italiano nel periodo delle persecuzioni razziali, rilevante ai fini di causa. Conclusivamente, il MEF chiede il rigetto dell'appello con condanna alle spese.

All'udienza odierna le parti hanno ribadito le rispettive tesi, riportandosi agli atti scritti e insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

L'appello è parzialmente fondato e, per quanto di ragione, deve essere accolto.

1. Invero, è fondato il primo motivo di gravame, essendo incontrovertibile la sussistenza dell'istanza amministrativa ritualmente presentata dall'interessato il 15 dicembre 2015 alla competente Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici e razziali presso la P.C.M., come è parimenti incontestabile che la stessa è stata respinta col provvedimento n. 93992 del 19 luglio 2016, impugnato dal ricorrente col ricorso di primo grado dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale in epigrafe.

Il ricorso è, pertanto, ammissibile ai sensi dell'art. 153, lett. b del c.g.c., non rilevando a tal fine il motivo per cui la Commissione adita abbia respinto la domanda amministrativa, essendo tale questione oggetto del *thema probandum* e *decidendi* azionato in giudizio.

2. Il secondo motivo, viceversa, è privo di pregio e va respinto.

Occorre preliminarmente evidenziare che la questione che qui rileva attiene al possesso, o meno, della cittadinanza italiana nel periodo delle persecuzioni razziali (1938/1945) e non già all'altra, ancorché potenzialmente connessa, relativa alla data in cui il OMISSIS è divenuto cittadino italiano. Essendo egli nato il OMISSIS, va verificato, quindi, se nell'arco temporale OMISSIS- 25 aprile 1945 l'odierno appellante fosse, o meno, cittadino italiano, essendo incontestabile che la provvidenza economica richiesta presuppone normativamente e pregiudizialmente il possesso di tale *status* in capo

all'istante.

In assenza di documentazione ufficiale che ne attesti espressamente la sussistenza nel periodo suddetto, rilevante ai fini di causa, non può che farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti e al principio *tempus regit actum*. Ebbene, l'art. 1 della legge n. 555/1912 (*"E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino; 2) il figlio di madre cittadina, se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene"*), ancora vigente quando il OMISSIS è nato, prevedeva che la cittadinanza del padre si trasmettesse automaticamente al figlio, non rilevando a tal fine quella della madre, né tantomeno il luogo di nascita.

Ne consegue che l'odierno appellante, in base alla legge vigente all'epoca in cui nacque, doveva considerarsi cittadino greco.

La norma di legge in questione, come ben noto all'istante (v. ricorso di primo grado), benché dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Consulta n. 30/1983 (i cui effetti retroattivi, però, sono stati ancorati al 1^a gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e non retrodatati anche al periodo antecedente, sicché possono considerarsi cittadini italiani solo i nati da madre italiana a far data dal 1^a gennaio 1948 in poi; cfr. Cass. civ. S.U. n. 4466/2009), è stata formalmente abrogata solo con l'art. 26 della legge del 5 febbraio 1992 n. 91 (*"Nuove norme sulla cittadinanza"*), entrata in vigore il 16 agosto 1992, che, peraltro, non ha risolto la questione della cittadinanza dei soggetti nati tra il 1912 e il 1^a gennaio 1948.

Né può attribuirsi rilievo ai fini di causa, alle sentenze della Corte di

cassazione, invocate *ex adverso*, atteso che lo *status* di cittadino italiano non può farsi discendere in via pretoria, occorrendo a tal fine una fonte primaria di legge che ne disciplini i criteri per l'acquisto e la perdita. Ed invero, “è sempre l'ordinamento statale a prevedere le fattispecie nelle quali si realizza l'acquisto della cittadinanza *jure sanguinis*” (C. Cost. n. 30/1983).

Fermo quanto detto, una conferma che il OMISSIS fosse cittadino greco dalla nascita sulla base della citata legge n. 555/1912, si rinviene dall'atto integrale di nascita, rilasciato dal Comune di Milano, Ufficio di Stato civile, prodotto dall'appellata Amministrazione, che reca l'annotazione attestante, tra l'altro, che, in data 3 novembre 1964 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bari, il OMISSIS ha espresso la volontà di voler “**conservare**” la cittadinanza greca - che, quindi, già aveva- e non di averla “*richiesta*” per la prima volta, come invece sostenuto dalla difesa.

Risulta, altresì, dall'annotazione del 26 aprile 1980 dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano, che il OMISSIS ha ottenuto la cittadinanza italiana con decreto presidenziale dell'11 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti e trascritto nei registri del Comune di Bari il 6 ottobre 1979 e che, in pari data, lo stesso ha prestato giuramento. Atteso che gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 451 c.c., il Collegio non può che basare il proprio convincimento sulle risultanze degli stessi che, peraltro, mai sono state contestate dall'appellante che ha continuato a fondare i propri assunti, di segno contrario, esclusivamente sulla carta d'identità rilasciatagli dal Comune di Bari il 12 luglio 1963 ed attestante “*nazionalità italiana*”.

Ritiene il Collegio, di contro, che tale documento non possa assumere rilevanza dirimente ai fini di causa, atteso che esso non dimostra che il

OMISSIS fosse cittadino italiano nel periodo delle persecuzioni razziali,

essendo questo l'unico arco temporale di riferimento individuato dal

legislatore per il riconoscimento della provvidenza di causa.

Del resto, l'apparente discordanza della citata carta d'identità con le

risultanze degli atti dello stato civile innanzi richiamati non può che essere

oggetto di cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, competente in via

esclusiva per tutte le questioni concernenti "*lo stato e la capacità delle*

persone" ai sensi dell'art. 14 c.g.c..

La Corte dei conti, infatti, ha giurisdizione esclusiva in materia di assegni di

benemerenzza ai sensi dell'art. 5 della L. n. 284/1961 e conosce delle

questioni di *status* unicamente ai fini del riconoscimento del citato beneficio

(v. Sez. 3^a App. n. 552/2017, n. 373/2021).

Conclusivamente, l'impugnata sentenza va riformata, essendo il ricorso

introduttivo del giudizio ammissibile in rito ex art. 153, lett. b) del c.g.c., ma

infondato nel merito per carenza di prova dello *status* di cittadino italiano

dell'appellante all'epoca delle persecuzioni razziali.

La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite di

entrambi i gradi.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente

pronunciando, così provvede:

-in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza,

dichiara ammissibile il ricorso di prime cure, ma lo respinge nel merito;

-compensa le spese di entrambi i gradi.

	9	SENT. 114/2024	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.		
	Il Relatore	Il Presidente	
	dott.ssa Luisa de Petris	dott.ssa Daniela Acanfora	
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 08 MAGGIO 2024		
	Per la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, sia		
	apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti		
	delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	dott.ssa Daniela Acanfora		
	Firmato digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 08 MAGGIO 2024		
	Per la Dirigente		

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 08 MAGGIO 2024

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il

Per la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani